COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

81.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

In morte del deputato Fausto Bocchi:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

GRADI ed altri: Integrazioni alla legge 10 luglio 1984, n. 292, concernente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1955) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* . . . 3, 4, 5

CANNELONGA SEVERINO 4, 5

MANNA ANGELO 4

SANTONASTASO GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 3, 5

SANTUZ GIORGIO 4

PAG.

Votazione segreta:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 5

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Destinazione dei beni del demanio marittimo, occorrenti per i compiti istituzionali dello Stato, compresi nel territorio della circoscrizione degli enti portuali (2893) 6

PAG.

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* . . . 6, 7, 8

BAGHINO CESCO GIULIO 7

CERAMI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 6, 8

LUCCHESI PINO 6, 7, 8

POTÌ DAMIANO 7

RICCARDI ADELMO 6, 8

SANTUZ GIORGIO, *Relatore* 6, 7

La seduta comincia alle 9,40.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

In morte del deputato Fausto Bocchi.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione la triste notizia della morte del vicepresidente Fausto Bocchi, avvenuta questa notte.

Nell'esprimere il più profondo dolore per la scomparsa di un collega e di un caro amico, desidero rappresentare l'opportunità che una delegazione della Commissione sia presente alle esequie.

La forte emozione mi impone, per altro, di dedicare l'inizio della prossima seduta al ricordo dell'uomo e del collega (*Segni di generale consentimento*).

Seguito della discussione della proposta di legge Gradi ed altri: Integrazione alla legge 10 luglio 1984, n. 292, concernente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gradi ed altri: « Integrazione alla legge 10 luglio 1984, n. 292, concernente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere, in data 30 aprile 1986, parere favorevole sulla proposta di legge e che la V Commissione bilancio ha deliberato, in data 7 maggio 1986, di esprimere anch'essa parere favorevole.

Comunico altresì di aver avuto notizia che è in discussione al Senato, in sede referente, un progetto di legge dal contenuto analogo a quello della proposta di legge n. 1955.

Resto personalmente dell'avviso – ma intendo comunque conoscere l'orientamento dei colleghi della Commissione – di procedere nella discussione della proposta di legge n. 1955, da tempo ormai all'esame della nostra Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di procedere in tal senso.

(*Così rimane stabilito*).

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non posso non fare rilevare a codesta Commissione come la proposta di legge Gradi ed altri venga in qualche modo assorbita dal disegno di legge Saporito, attualmente in discussione al Senato, che mira ad estendere ad altre categorie di personale i benefici oggetto del provvedimento che stiamo qui discutendo.

Tuttavia, poiché il disegno di legge Saporito è stato – da quanto mi risulta – approvato soltanto in sede referente al Senato, ritengo di non dover oppormi al prosieguo della discussione della proposta di legge Gradi ed altri da parte di codesta Commissione facendo però rilevare che tale proposta di legge, qualora fosse approvata in sede legislativa dalla Commissione trasporti della Camera, potrebbe essere riassorbita dal disegno di legge Saporito in sede di discussione da parte dell'Assemblea del Senato onde privilegiare una definizione globale delle situazioni pensionistiche dei dipendenti delle varie amministrazioni.

SEVERINO CANNELONGA. Ritengo che la soluzione prospettata or ora dal sottosegretario di Stato Santonastaso sia la più logica e la più giusta, essendo oramai l'*iter* della proposta di legge n. 1955 entrato nella sua fase conclusiva dopo un lungo periodo di elaborazione caratterizzato anche da contatti con responsabili di vari ministeri.

D'altronde, giudicherei assurdo troncare ora tale nostro lavoro per seguire i tempi di esame da parte del Senato del disegno di legge Saporito perché essi saranno tempi assai più lunghi dei nostri dal momento che l'altro ramo del Parlamento ha deciso di seguire la strada della discussione in sede legislativa non già in Commissione, bensì in Assemblea.

Come è noto, i ferrovieri ed i postelegrafonici non intendono attendere ancora i provvedimenti oggetto della proposta di legge n. 1955. In particolare, la parte riguardante i ferrovieri può essere approvata celermente anche dal Senato, che potrebbe poi proseguire con la parte relativa ai postelegrafonici, evitando così un ulteriore ritardo a danno dei pensionati delle ferrovie dello Stato rispetto ad una vicenda che risale al 1981.

Infine, desidero ricordare l'impegno – assunto da questa Commissione in altra occasione – di votare stamane un ordine del giorno con cui si invitino i ministri del tesoro e dei trasporti a studiare iniziative atte a risolvere al più presto il problema della retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina a macchinisti dei vincitori degli accertamenti professionali presso i compartimenti ferroviari di Torino, Bologna, Roma, Bari e Palermo.

GIORGIO SANTUZ. Desidero preannunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento in discussione e dichiarare di condividere appieno la posizione espressa poc'anzi dal rappresentante del Governo.

ANGELO MANNA. Desidero preannunciare il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, già approvati in linea di principio nella seduta del 16 aprile 1986. Poiché a tali articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Ai soli effetti della rideterminazione della pensione, ed a carico del Fondo pensioni per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il beneficio di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, è esteso d'ufficio, negli importi ivi indicati, al personale ferroviario, escluso quello con qualifica dirigenziale, in servizio alla data del 30 giugno 1979, che sia cessato dal servizio dopo tale data e fino a tutto il 31 dicembre 1980.

Le pensioni rideterminate ai sensi del precedente comma sono attribuite con effetto dal 1° gennaio 1986.

(*È approvato*).

ART. 2.

Ai fini dell'attribuzione degli importi di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, al personale di cui all'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220, quando, ai sensi del terzo comma del citato articolo 4, è prevista la presentazione di apposita domanda, il termine perentorio di centoventi giorni per la presentazione della domanda stessa, con le modalità in tale articolo previste, decorre dalla entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 13 miliardi per il 1986, 25 miliardi per il 1987 e 25 miliardi per il 1988 si provve-

de mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 426 del 1982 al personale delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione postale cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980 ».

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Cannelonga, Santuz, Potì e Baghino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione,

considerata la situazione di circa 600 macchinisti delle ferrovie dello Stato dei compartimenti ferroviari di Torino, Bologna, Roma, Bari e Palermo, che, pur avendo conseguita l'idoneità agli accertamenti professionali (prevista dal bando di concorso decreti ministeriali nn. 432 e 533 del 28 febbraio 1981) furono nominati a causa di ritardi aziendali nei suddetti compartimenti, solo nel corso dei primi mesi del 1982 invece che entro il 31 dicembre 1981.

Ciò ha determinato uno sperequato trattamento economico e giuridico, sfavorevole per questi 600 lavoratori – negandogli i benefici previsti dall'articolo 8 della legge n. 564 del 1981 – in rapporto a tutti gli altri vincitori degli accertamenti professionali che hanno avuto invece la tempestiva immissione nel nuovo profilo entro il 31 dicembre 1981;

invita

i ministri del tesoro e dei trasporti

a studiare e predisporre, in coordinamento con l'Ente ferrovie dello Stato, iniziative atte a risolvere, nel più breve tempo possibile, il problema della « retrodatazione » della decorrenza giuridica della nomina a macchinisti dei vincitori degli accertamenti professionali presso i compartimenti ferroviari di Torino, Bologna, Roma, Bari e Palermo.

(0/1955/1/10)

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

SEVERINO CANNELONGA. No, non insistiamo, signor presidente.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Gradi ed altri « Integrazioni alla legge 10 luglio 1984, n. 292, concernente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1955).

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 24
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Becchetti, Bernardi Antonio, Bernardi Guido, Cannelonga, Cominato, Gradi, Grottola, Laganà, La Penna, Lucchesi, Manca Nicola, Manna, Pernice, Picano, Proietti, Quieti, Riccardi, Ridi, Ronzani, Rubino, Russo Ferdinando, Santuz, Sanza, Stegagnini.

Discussione del disegno di legge: Destinazione dei beni del demanio marittimo, occorrenti per i compiti istituzionali dello Stato, compresi nel territorio della circoscrizione degli enti portuali (2893).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Destinazione dei beni del demanio marittimo, occorrenti per i compiti istituzionali dello Stato, compresi nel territorio della circoscrizione degli enti portuali ».

Il relatore, onorevole Santuz, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORGIO SANTUZ, *Relatore*. Signor presidente, il disegno di legge n. 2893 al nostro esame è costituito da un articolo unico, pertanto, la mia relazione sarà estremamente sintetica.

L'articolo 19 del codice della navigazione prevede che nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali, inerenti alla navigazione, possano essere affidati ad appositi enti da costituire con legge. In base a tale previsione, taluni enti portuali sono stati costituiti con leggi che però, essendo state emanate in tempi diversi, recano disposizioni notevolmente difformi circa la destinazione dei beni demaniali marittimi: in sostanza, gli enti portuali potrebbero anche non concedere le aree necessarie allo Stato.

L'articolo unico del provvedimento al nostro esame, di fatto, uniforma le legislazioni precedenti sancendo che, qualora l'amministrazione della marina mercantile rappresenti esigenze sopravvenute, queste siano anteposte a quelle degli enti portuali, configurando, in tal modo, una sorta di diritto di prelazione da parte dello Stato.

Invito, quindi, la Commissione ad approvare il testo del disegno di legge.

GIUSEPPE CERAMI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Condivido quanto affermato dal relatore. Il provvedimento in oggetto, infatti, prevede che gli enti portuali – comprese le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di taluni porti – siano tenuti a riconsegnare, su richiesta dell'amministrazione della marina mercantile, i beni del demanio marittimo assegnati agli enti medesimi.

Quindi, ribadendo la validità del disegno di legge, ne sollecito l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ADELMO RICCARDI. Ritengo che sia preliminare all'esame dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge una verifica dei problemi che potrebbero porsi per alcuni enti portuali in rapporto con altre autorità dello Stato.

Il senso dell'articolo unico mi sembra abbastanza chiaro. Lo Stato rivendica il diritto di utilizzare, in caso di particolari esigenze (e posso immaginare cosa, in questo momento, si intenda per esigenze), aree date in concessione ad enti portuali. Pur tuttavia, l'affermazione di tale principio potrebbe dare luogo a problemi nei rapporti tra le autorità marittime ed altre autorità ministeriali. Sarebbe pertanto opportuno compiere una verifica degli eventuali problemi ascoltando i pareri dei rappresentanti degli enti interessati.

PINO LUCCHESI. Devo confessare di avere letto il testo di questo disegno di legge per ben tre o quattro volte, nella giornata di ieri, e di non averlo capito. Pertanto, è possibile che le perplessità che mi accingo ad esprimere – e che, in parte, coincidono con quella espressa dall'onorevole Riccardi – siano frutto di una scarsa mia capacità di comprensione della ragione per cui si è proposto il disegno di legge.

In primo luogo, mi sono domandato perché un'esigenza di questo tipo sia stata sollecitata al Parlamento con un disegno di legge presentato dal ministro delle finanze (anche se di concerto con il ministro della marina mercantile) e non dal ministro della marina mercantile.

In secondo luogo, mi ha sfiorato il dubbio che, con l'apparenza di affrontare

un problema semplice, si finisca poi per entrare in un ginepraio di problemi complessi e complicati perché la gran parte degli enti portuali e sicuramente tutte le aziende mezzi meccanici sono stati istituiti con leggi dello Stato ed hanno compiti e possibilità di intervento e di utilizzo dei beni del demanio marittimo che sono stati ad essi demandati con leggi dello Stato.

Ho, dunque, la sensazione, onorevole Riccardi, che si voglia calare una sorta di mannaia sull'operatività degli enti portuali e delle aziende mezzi meccanici, con il presumibile risultato di ridurne le capacità operative.

In terzo ed ultimo luogo, ho la netta impressione che questa sia proprio una di quelle materie da disciplinare nel più ampio contesto della riforma degli ordinamenti portuali su cui, per indicazione del Parlamento, il Ministero della marina mercantile sta alacremente lavorando con apposita commissione ministeriale per la elaborazione di un disegno di legge organico.

Ho voluto esporre a titolo strettamente personale tali mie perplessità. Sono comunque dell'avviso che non si debba procedere nella discussione del disegno di legge senza avere prima compiuto le verifiche alle quali ha accennato l'onorevole Riccardi ed avere sentito i rappresentanti dei ministeri interessati sull'opportunità di ricomprendere l'articolo unico in discussione nella più ampia riforma degli enti portuali.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, letto con immediatezza l'articolo unico in discussione, si sarebbe portati ad esprimere parere favorevole, istintivo più che ragionato, sul provvedimento perché esso introduce una precisazione di diritti e di competenze dello Stato su terreni e zone demaniali. Per altro, non si può non riconoscere che tale articolo potrebbe comportare un certo disordine nell'attività degli enti portuali in quanto lascia troppo nel vago la definizione delle esigenze che giustificherebbero il ritorno allo Stato di certe zone demaniali. Per quanto concerne queste ultime esiste, infatti, una legge del 1961 in cui si parla di « sopravvenute esigenze statuali ».

Pertanto, bisognerebbe, a mio parere, dare maggiore elasticità all'articolo unico in discussione, nonché la garanzia che, nel caso di riconsegna allo Stato dell'area data in concessione, non risulti menomata l'attività portuale precedentemente svolta su quell'area.

A mio avviso, è opportuno non solo un approfondimento sulle leggi esistenti, ma anche l'inserimento di talune norme di garanzia.

DAMIANO POTÌ. Il gruppo socialista concorda sull'opportunità di avviare una riflessione sul provvedimento, che restituisce i beni demaniali ad usi più vari dal punto di vista economico e funzionale, verificando le condizioni in cui attualmente operano gli enti portuali.

Esprimiamo il nostro assenso, inoltre, sulla proposta avanzata da taluni colleghi di procedere all'audizione dei rappresentanti degli enti interessati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIORGIO SANTUZ, *Relatore*. I colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali, nell'esprimere – in linea di massima – il proprio consenso sul provvedimento, hanno formulato talune considerazioni circa gli effetti che il disegno di legge avrà sugli enti interessati, sottolineando altresì l'esigenza di procedere ad una riflessione in materia. Il relatore condivide tale esigenza e, pertanto, propone un approfondimento sui temi in oggetto.

PINO LUCCHESI. Signor presidente, a mio avviso, le aziende dei mezzi meccanici sono organismi periferici dell'amministrazione dello Stato, quindi non capisco quali conflitti possano scatenarsi.

Per ottenere un quadro di riferimento più chiaro della situazione, è opportuno

effettuare audizioni dei rappresentanti dell'associazione che raggruppa gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici (Assoporti), nonché acquisire un'ulteriore documentazione, al fine di effettuare una comparazione legislativa.

ADELMO RICCARDI. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Lucchesi.

GIUSEPPE CERAMI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Non ritengo di aderire alla proposta formulata, relativa all'effettuazione di talune audizioni. Ricordo che lo Stato corrisponde un canone per l'utilizzazione di beni occorrenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali; è chiaro, quindi, che i rappresentanti di tali enti non potranno che dichiararsi contrari al provvedimento oggi in discussione.

Per quanto riguarda poi l'acquisizione degli elementi cui si è riferito l'onorevole Lucchesi, il Governo non può che essere d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO